



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 4 del 29/04/2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA SPIAGGIA RISERVATA ALL'ACCESSO DEI CANI E DEI LORO CONDUTTORI - STAGIONE BALNEARE 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- il Ministero del Turismo ha promosso campagne volte a favorire l'accesso degli animali da compagnia all'interno di strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) dell'Accordo quadro del 23 settembre 2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), le Parti si impegnano a sottoscrivere accordi attuativi destinati a sviluppare *“specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro “Welcome Turisti a 4 zampe” finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratto di spiaggia “Animal Friendly” proseguirà con l'assegnazione di un logo a quei Comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l'adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e le necessità di chi vive e viaggia con animali al seguito”*;
- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche.

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, recante “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- la Legge 189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull'abbandono di animali domestici;
- l'Ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;



- la Legge regionale del 18 maggio 1994, n. 21, adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;
- L'Ordinanza Balneare 2021-Disciplina delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica - Direzione generale Enti locali e finanze emanata con Determinazione n. 0001532 prot. n. 0017633 del 07/05/2021, recante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo che, all'art.3 lettera i), ponendo un generale divieto di introdurre animali nelle spiagge, di converso attribuisce alle amministrazioni comunali la facoltà di individuare determinati ambiti del demanio marittimo ove consentire il libero accesso agli utenti in compagnia dei propri animali domestici;

CONSIDERATO CHE:

I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

TUTTO CIO' PREMESSO:

al fine di promuovere e sostenere iniziative ed interventi rivolti alla tutela degli animali, alla loro convivenza con la collettività umana e allo sviluppo dell'offerta turistica con servizi diversificati ed aggiuntivi, si ravvisa l'opportunità di individuare, anche per la stagione balneare estiva 2025, a norma dell'art. 3 lettera i) dell'Ordinanza Balneare 2021 della Regione Sardegna, un tratto di spiaggia libera "Animal Friendly" ove consentire l'accesso e la permanenza dei cani;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate

- che sia individuata, per la stagione balneare estiva 2025, quale area "Animal Friendly" ove consentire l'accesso e la permanenza dei cani, il tratto di spiaggia libera in loc. Punta Nera della lunghezza di mt. 85 circa, meglio individuato nell'allegato "A";
- di permettere l'accesso alla spiaggia esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- che qualunque deiezione debba immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore dell'animale, che dovrà a tal fine essere munito di paletta/raccoglitore, e riposta negli appositi contenitori;
- che i proprietari/detentori dei cani siano responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondano, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- che i proprietari/detentori debbano essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
- di permettere agli animali di fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario/detentore;
- che gli animali debbano essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti e che possano accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirus, epatite infettiva e leptospirosi;
- che l'accompagnatore sia provvisto della scheda di vaccinazione, che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall'area;



- che sia consentito l'uso della doccia per i soli cani e senza far uso di detergenti di qualsiasi tipo;
- che i proprietari/detentori, affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato, debbano vigilare su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- che l'accesso sia comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale;
- che il Comune di Palau provveda ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile.

Che sia fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza. A tal fine si incarica la Polizia Municipale, Il Corpo Forestale di Palau, le Guardie Zoofile Volontarie e gli altri corpi di Polizia Giudiziaria di provvedere al controllo e monitoraggio per l'osservanza delle presenti disposizioni;

AVVERTE:

che le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione.

DICHIARA:

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE:

che la stessa sia trasmessa:

- Comando di Polizia Municipale;
- ASL N.2 di Olbia, Dipartimento Prevenzione;
- Guardia di Finanza di Palau;
- Corpo Forestale di Palau;
- Ufficio Locale Marittimo di Palau;
- Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione con affissione all'Albo Pretorio, inserimento sul sito istituzionale internet del Comune di Palau, all'indirizzo www.palau.it;

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni o, in alternativa, al T.A.R. di Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato "A": Mappa indicante l'ubicazione dell'area oggetto del presente provvedimento.

Il Sindaco

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA

documento firmato digitalmente